

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
|  | LAVORO INFANTILE | P1.02 - Rev. 0 |
|---|-------------------------|-----------------------|

| | |
|---|--|
| VERIFICA | APPROVAZIONE |
| RSG | PRS |
|  |  |

STORIA DEL DOCUMENTO

| REV. | DATA | DESCRIZIONE |
|------|------------|-----------------|
| 0 | 10.12.2018 | Prima emissione |

1. DEFINIZIONI

BAMBINO: è il minore di età inferiore ai 15 anni, o ancora soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 262/2000 che ha recepito la direttiva CEE 94/33, modificata dalla direttiva UE 27/2014)

GIOVANE LAVORATORE: è il minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, che non è più soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 262/2000 che ha recepito la direttiva CEE 94/33, modificata dalla direttiva UE 27/2014)

LAVORO MINORILE: lavoro prestato da un bambino (norma SA8000)

2. PROCEDURA

- L'azienda, nel pieno rispetto della legislazione italiana in materia di tutela dei minori, ritiene requisito indispensabile per l'inizio di un rapporto di lavoro, la maggiore età. Inoltre controlla i propri fornitori, affinché operino in conformità al requisito della norma, pena l'esclusione dall'albo dei fornitori (vedere sezione 3 del Manuale dei Sistemi di Gestione).
- Al momento dell'assunzione deve essere verificata l'età visionando il documento di identità.
- Tale procedura consente di non assumere un soggetto che rientra nella definizione di bambino; al minorenni può essere assicurato un contratto di apprendistato.
- L'azienda inoltre ha la precisa volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate le politiche e le procedure per la promozione della educazione dei bambini che ricadono nell'ambito della raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori soggetti alla applicazione di leggi scolastiche locali obbligatorie o che stiano frequentando la scuola.
- Possono essere impiegati solo giovani lavoratori i quali però, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria, possono lavorare solo dopo aver effettuato le ore di scuola previste, non possono lavorare per più di 8 ore giornaliere e durante il turno notturno e non devono essere esposti dall'azienda a qualsiasi tipo di situazione che potrebbe risultare rischiosa o nociva per la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico; inoltre per essi, in nessun caso, il totale delle ore di impegno giornaliero (inteso come impegno scolastico, impegno lavorativo e le ore di viaggio da/per la scuola e il luogo di lavoro) deve essere superiore a 10 ore.

In presenza di bambini nei luoghi di lavoro l'azienda deve attuare quanto segue:

- Licenziamento del bambino
- Coinvolgimento della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (Via Formano, 8 - Palazzo B - 00192 Roma – Tel. 06/36754997) e dei servizi sociali del comune di appartenenza, al fine di individuare i possibili piani di recupero
- Coinvolgimento dei genitori al fine di condividere il piano di recupero stabilito e proporre eventualmente una assunzione ad uno dei membri della famiglia
- Sussidio al bambino, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo e monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento eventuale di assistenti sociali
- Valutazione delle cause per le quali si sia verificato l'impiego di bambini all'interno dell'azienda con attuazioni di azioni correttive in merito
- Comunicazione agli stakeholders del rilievo e del relativo piano di rimedio.

| | | |
|-----------|--|---------------|
| PROCEDURA | | PAGINA 1 DI 1 |
|-----------|--|---------------|